

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4840 del 27/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), via GRANDI n.39 e nel Comune di SAN POSSIDONIO (MO) via TANFERRI snc, richiesta dalla ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. per l'attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 1066/2025 Prat. Sinadoc n. 22121/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5022 del 26/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), via GRANDI n.39 e nel Comune di SAN POSSIDONIO (MO) via TANFERRI snc, richiesta dalla ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. per l'attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 1066/2025

Prat. Sinadoc n. 22121/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 3120 del 27/05/2025 con validità fino al 25/01/2036;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 27/06/2025 (protocollo SUAP n. 19282) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 118573 del 01/07/2025 dalla ditta **CPL CONCORDIA SOC. COOP.** (P.IVA. 00154950364), con sede legale in via Grandi n. 39, Concordia sulla Secchia (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento svolta presso lo stabilimento ubicato in **via GRANDI n.39, Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), e via TANFERRI snc, Comune di SAN POSSIDONIO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in

materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota assunta agli atti al protocollo di Arpae n. 118573 del 01/07/2025, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- con nota protocollo n. 123566 del 09/07/2025, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Concordia sulla Secchia, protocollo n. 8230 del 10/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 124546 del 10/07/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 144280 del 08/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 144185 del 08/08/2025;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **CPL CONCORDIA SOC. COOP.** (P.IVA. 00154950364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), via GRANDI n.39** e nel Comune di **SAN POSSIDONIO (MO) via TANFERRI snc**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Concordia Comune di San Possidonio
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Concordia Comune di San Possidonio

2. DI DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ai sensi della L. 241/1990;
3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5-A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura";*
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
- **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2025-3120 del 27/05/2025, rilasciata dal SUAP, con **validità fino al 25/01/2036**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 22121/2025

ALLEGATO A5-A6

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNI DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) e SAN POSSIDONIO (MO)**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CPL CONCORDIA SOC. COOP.**, presso lo stabilimento sito in **via GRANDI n.39** Comune di **CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**, e **via TANFERRI snc** Comune di **SAN POSSIDONIO (MO)**, svolge l'attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento.

La ditta è autorizzata per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di dilavamento per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche di dilavamento dell'area distributore carburanti, previo trattamento in apposito impianto, confluiscono nella pubblica fognatura;
- le acque reflue derivanti dalle attività di lavaggio dei mezzi aziendali, previo trattamento con impianto specifico, sono convogliate nella pubblica fognatura.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 3120 del 27/05/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- il verbale n. 63/2014 della conferenza dei servizi (seduta del 12/07/2014);
- il verbale n. 81/2014 della conferenza dei servizi (seduta del 10/09/2014);
- il parere favorevole con prescrizioni di AIMAG S.p.A. pervenuto alla Provincia di Modena in data 10/09/2014;
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere con prot. n. 5570 del 02/11/2020 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, con il quale, considerata l'invarianza rispetto alla situazione esistente, conferma quanto contenuto nella determina 390/2014 e nel relativo allegato acqua in merito agli scarichi in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque meteoriche di cui sopra sono classificate come "acque reflue di dilavamento";

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque di lavaggio dei mezzi aziendali di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali";

Si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta **CPL CONCORDIA SOC. COOP.** per lo stabilimento ubicato in **via GRANDI n.39** Comune di **CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**, e **via TANFERRI snc** Comune di **SAN POSSIDONIO (MO)**, a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali e le acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento, in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Il bacino fognario di scarico è denominato Concordia. Il corpo idrico recettore finale è denominato Dugale Zallotta.

- 1) lo scarico delle acque reflue di dilavamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 allegato 5 D.Lgs 152/2006;
- 2) la ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento esistente, composto da un disoleatore;
- 3) le acque reflue industriali prodotte dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, con l'eccezione del seguente parametro, che dovrà rispettare i limiti in deroga a fianco indicati:

Parametro	Valore Limite (mg/l)
TENSIOATTIVI TOTALI	20

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

- 4) i limiti di cui al precedente punto 3) dovranno essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;
- 5) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di 3 ore;
- 6) campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; rilascio estemporaneo di sostanze liquide; pozzetto sito in zona di passaggio automezzi; ecc...); il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore;
- 7) ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3), la ditta provvederà a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento costituito da dissabbiatore e disoleatore. Ogni disattivazione o malfunzionamento dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata ad Aimag. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.lgs. 152/06 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia;
- 8) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore;

- 9) i pozzetti di ispezione e controllo scarichi dovranno essere sempre resi agibili agli addetti al controllo;
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 10) è vietata l'immissione in P.F. di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del suddetto Regolamento del Gestore Aimag Spa;
- 11) viene definito in **1500 mc/annui** il massimo quantitativo di refluo scaricabile dall'autolavaggio aziendale nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore.
- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CPL CONCORDIA SOC. COOP.**, presso lo stabilimento sito in **via GRANDI n.39** Comune di **CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**, e **via TANFERRI snc** Comune di **SAN POSSIDONIO (MO)**, svolge l'attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto; in particolare riguarda l'emissione esistente E3 (provenienza, durata, portata e sistema filtrante) e l'inserimento di una nuova emissione (E17) sempre all'interno del fabbricato C1.

Il progetto di modifica prevede la realizzazione di un nuovo locale per il deposito dei fusti vuoti nel corpo C1 adibito a deposito odorizzanti THT/TBM

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:
 - **Corpo C1 (Concordia s/S): E1, E2, E4,**
 - **Corpo L (S. Possidonio): E11, E12** (non ancora a regime), **E13, E15,**
 - **Corpo H (S. Possidonio): E16** (non ancora a regime),
- la modifica dei punti di emissione: **Corpo C1 (Concordia s/S): E3,**
- la installazione dei nuovi punti di emissione: **Corpo C1 (Concordia s/S): E17;**
- sono inoltre presenti i seguenti impianti termici civili a metano PTN totale < 3 MW ubicati:
 - nel corpo C -Concordia s/S: caldaie PTN 25 kW cad (E6-E7),
 - nel corpo A2 - Concordia s/S: caldaia PTN 1000 kW (E8), caldaia PTN 850 kW (E9)
- è inoltre presente un punto di emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 (ubicato nel corpo A2-Concordia s/S): gas di scarico autofficina (E10)

e il seguente consumo di materie prime:

- bacchette saldatura	130	kg/anno
- filo saldatura	2.450	kg/anno;
- prodotti vernicianti	782	kg/anno;
- antiruggine	25	kg/anno;
- diluenti	930	l/anno;
- odorizzanteTBM	270.000	l/anno;
- odorizzante THT	160.000	l/anno
-		

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 3120 del 27/05/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Concordia sulla Secchia, protocollo n.8230 del 10/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 124546 del 10/07/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 144280 del 08/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in cui è evidenziato che:
 - *Per errore materiale si propone di eliminare dalla prescrizione 7. tale dicitura: “Il flusso d’aria da trattare in ingresso all’impianto deve avere una temperatura non superiore a 40°C”;*
 - *Nella relazione denominata RELTEC T399 AD01 è riportato che all’esterno del fabbricato denominato “Deposito T.H.T.” è attualmente presente una vasca di raccolta realizzata come misura di sicurezza per contenere eventuali sversamenti accidentali di gas odorizzante. Tuttavia, tale vasca sarà dismessa, in quanto all’interno del deposito sono state progettate e realizzate nuove vasche atte a svolgere la medesima funzione di contenimento. Pertanto, la vasca esistente non sarà più utilizzata e verrà messa definitivamente fuori servizio mediante riempimento con materiali inerti. Le operazioni di bonifica della vasca interrata prevedono diverse fasi. Successivamente sarà effettuata una prova di tenuta della vasca. In merito a tale aspetto si propone di richiedere alla ditta l’invio di una comunicazione, al termine dei lavori, che attesti l’avvenuta dismissione/bonifica di tale vasca;*

RICHIAMATE le considerazioni riportate nella precedente AUA:

- non risulta opportuno fissare analisi di autocontrollo delle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura ed affini per ossidi di azoto e per monossido di carbonio;
- relativamente alle operazioni di lavaggio aerografi, preparazione vernici e utilizzo di tintometri, considerato che la tipologia di materie prime utilizzate (solventi organici) risulta simile a quella usata per la diluizione di prodotti vernicianti e che le emissioni prodotte sono assimilabili a quelle delle cabine di verniciatura, si ritiene che per tali attività siano applicabili i criteri di autorizzabilità individuati per le verniciature e che i consumi dei materiali di cui sopra vadano addizionati a quelli per la verniciatura e quindi contribuiscano alla determinazione del carico inquinante giornaliero.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella “Planimetria emissioni” allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l’esercizio dell’attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
CORPO C1 CONCORDIA S/S								
E1	Lavorazioni locale travaso e magazzini THT	1.300	8	8	THT/TBM	5	Impianto di adsorbimento a carboni attivi a letto fisso senza rigenerazione	Annuali
E2	Lavorazione locale travaso	3.000	8	8	THT/TBM	5	Impianto di adsorbimento a carboni attivi a letto fisso senza rigenerazione	Annuali

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E3	Ambiente deposito THT+ nuovo locale deposito fusti vuoti	5.000	8	24	THT/TBM	5	Impianto di adsorbimento a carboni attivi a letto fisso senza rigenerazione	Annuali
E4	Ambiente deposito TBM	4.000	8	8	THT/TBM	5	Impianto di adsorbimento a carboni attivi a letto fisso senza rigenerazione	Annuali
E17	Aspirazioni localizzate: 1 braccio nel nuovo deposito fusti vuoti, 1 braccio nel magazzino THT, 1 braccio nella tettoia, 2 bracci nel magazzino TBM	3.500	8	8	THT/TBM	5	Impianto di adsorbimento a carboni attivi a letto fisso senza rigenerazione	Annuali
CORPO L SAN POSSIDONIO								
E11	Cabina sabbiatura	7.000	13	6	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali
E12	Saldatura e puntatura (9 postazioni)	16.500	13	6	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto	5		
					Monossido di Carbonio	10		
E13	Verniciatura-essiccazione (1 cabina forno)	26.000	13	6	Polveri totali	3	Filtro a pannelli + filtro a maniche	Applicazione Portata, Polveri, COV come C-org tot Essiccazione Portata, COV come C-org tot
					COV come C-org tot	50		
E15	Lavapistole e preparazione vernici	800	13	4	COV come C-org tot	50	-	Annuali
CORPO H SAN POSSIDONIO								
E16	Taratura celle elettrochimiche	4.500	13	2	Tracce di THT/TBM	5	-	-

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- I consumi giornalieri di THT E TBM utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo.

4. Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa o a base solvente con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.
5. La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
6. Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorogene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
7. Per gli Adsorbitori a carboni attivi devono essere rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:
 - La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
8. Al termine dei lavori di dismissione e bonifica della vasca di raccolta esistente realizzata come misura di sicurezza per contenere eventuali sversamenti accidentali di gas odorizzante, la ditta dovrà inviare ad Arpae una comunicazione che attesti l'avvenuta dismissione/bonifica di tale vasca.
9. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
10. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

 - Relativamente ai punti di emissione **n. E3, E17, E12 (Portata, Polveri)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
 - Relativamente al punto di emissione **n. E16 (Portata e THT/TBM)** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei

termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

13. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed

eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

14. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo

scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

16. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite

prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

18. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni

Pratica Sinadoc 22121/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comuni di CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) e SAN POSSIDONIO (MO)**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CPL CONCORDIA SOC. COOP.**, presso lo stabilimento sito in **via GRANDI n.39** Comune di **CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**, e **via TANFERRI snc** Comune di **SAN POSSIDONIO (MO)**, svolge l'attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento.

L'insediamento è costituito da più corpi di fabbrica:

A1, A2 e E - Uffici, nuova officina meccanica automezzi, Palazzina Direzionale;

B - Uffici amministrativi e Magazzino;

C - diviso in Corpo C1, destinato al deposito di odorizzanti e C2, a sua volta diviso in due parti; una parte per il deposito odorizzanti e una parte per il trattamento rifiuti;

F - Uffici;

G - Uffici e magazzino;

H - Uffici e laboratori;

L - Officina costruzione;

M - Sala Server.

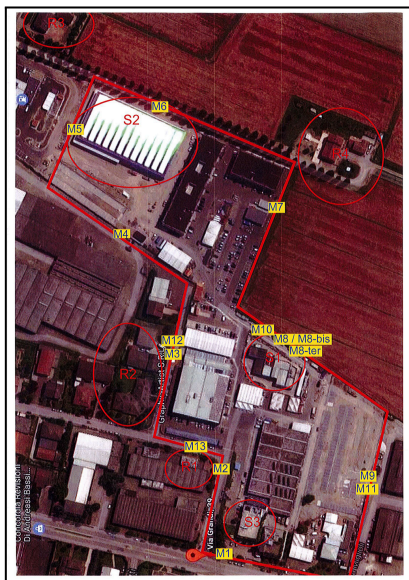
I corpi A1, A2, B, C (C1 e C2), E, F, M sono localizzati nel Comune di Concordia sulla Secchia, mentre i corpi H, G, L sono localizzati nel Comune di San Possidonio; tutti i corpi sono all'interno del medesimo confine aziendale.

Stabilimento CPL Concordia



La caratterizzazione acustica dello stato di fatto al confine aziendale, ovvero come risulta da autorizzazione vigente, è quella riportata nell'immagine sottostante.

postazioni di misura AUA vigente



L'area d'impianto interessata dall'intervento è ubicata in Comune di Concordia. Secondo la vigente classificazione acustica comunale, il sito è stato attribuito ad una classe V – area prevalentemente industriale, con limiti acustici pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. I ricettori più prossimi R1, R2 e R3 sono gli altri fabbricati produttivi/artigianali circostanti, inseriti nella medesima classe acustica, che comprendono anche la residenza. E' presente anche il ricettore residenziale R4 ubicato nel Comune di San Possidonio, il quale si ritiene attribuibile ad una classe III - area mista - con limiti acustici pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

Le sorgenti sonore esistenti sono gli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno:

S1 - impianto di aspirazione e deposito odorizzanti - posizionati all'esterno del fabbricato C1 e C2;

S2 - impianti abbattimento verniciatura, saldatura e sabbiatura - posizionati all'esterno del fabbricato L;

S3 - unità di trattamento aria - posizionati all'esterno del fabbricato A1 e A2.

La modifica richiesta riguarda la realizzazione di un nuovo locale per il deposito dei fusti vuoti nel corpo C1 adibito a deposito odorizzanti THT/TBM, così come dettagliato nell'immagine sottostante.



Nello specifico si prevede di modificare l'emissione in atmosfera E3 presente nel fabbricato C1 destinato al deposito degli odorizzanti THT e TBM e inserire una nuova emissione in atmosfera E17 nel medesimo fabbricato dello stabilimento aziendale.

Per E3 (che andrà a funzionare 24 ore/giorno) si prevede la sostituzione dell'impianto di depurazione a carboni attivi; resta invece immutato il posizionamento del camino di emissione.

Riguardo la nuova emissione (E17) si prevede di inserire nel reparto 5 nuovi punti di aspirazione localizzati, da attivare all'occorrenza, in caso di lavorazioni puntuali, per un periodo temporale massimo di 8 ore giornaliere. Anche per E17 si prevede l'inserimento di un nuovo sistema di filtrazione a carboni attivi.

I due nuovi impianti di filtrazione e i relativi camini sono quindi identificabili come nuove sorgenti sonore.



Considerato che le modifiche interessano il solo fabbricato C, le valutazioni presenti nello studio, rispetto a quanto autorizzato, riguardano solamente le postazioni al confine aziendale M8 e M10 e il ricettore R4, per il quale è fatto salvo il rispetto del valore limite di immissione differenziale, diurno e notturno.

I livelli equivalenti stimati al confine aziendale (sia nel periodo di riferimento diurno che notturno) attestano il rispetto del valore limite di immissione assoluto pari a 70 dBA nella postazione M10, mentre nella postazione M8 si rileva una criticità acustica in periodo notturno correlata al funzionamento del nuovo impianto di aspirazione del deposito odorizzanti (S1 + camino). Risultano, invece, rispettati i limiti assoluti (classe III) e il criterio differenziale in facciata al ricettore R4.

Lo scenario acustico futuro (con le modifiche proposte) di fatto non si discosta da quello esistente già autorizzato.

Riguardo la criticità acustica nella postazione M8 il TCA ha formulato ulteriori considerazioni:

- il superamento del limite di zona notturno interesserà una limitatissima porzione del confine aziendale, senza estensione ai punti limitrofi o al ricettore sensibile R4 prossimo al sito;
- la postazione M8 si affaccia direttamente su una vasta zona agricola, dove non sono presenti edifici destinati alla permanenza di persone;
- i calcoli previsionali proposti dimostrano che le modifiche impiantistiche previste comporteranno al punto M8 un delta di rumorosità rispetto alla situazione attuale estremamente esiguo, ovvero quantificabile in massimo 0,5 dBA.

Ciò nonostante, allo scopo di limitare la rumorosità ambientale propagata dalle nuove installazioni e relativi camini di emissione, l'azienda propone di intervenire sugli impianti mediante un intervento gestionale

consistente nella messa a punto di un sistema di controllo automatico della frequenza di rotazione dei ventilatori in tutti gli impianti di filtrazione.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 3120 del 27/05/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 144185 del 08/08/2025.

Tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare lo scenario acustico descritto e i risultati delle misure effettuate in campo/dati acustici stimati, si ritiene che l'insediamento sia compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione siano rispettate integralmente le prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Le sorgenti di rumore da installare/modificare, nonché le modalità di funzionamento delle stesse, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte, ovvero alle informazioni tecniche riportate nello studio d'impatto acustico datato 24/06/2025 allegato all'istanza di AUA;
2. per l'impianto di aspirazione del deposito odorizzanti a servizio dell'emissione E3, il cui funzionamento comporta delle criticità acustiche sul fronte del confine est (postazione M8), dovrà essere attuato l'intervento proposto nello studio consistente *"....nell'implementazione di un nuovo sistema di controllo automatico della frequenza di rotazione dei ventilatori in tutti gli impianti di filtrazione ed emissione in atmosfera, includendo sia le nuove installazioni che quelle preesistenti"*;
per tale aspetto dovranno essere fornite informazioni di dettaglio da inviare contestualmente alle analisi di messa a regime di E3, da inviare ad Arpae e Comune di Concordia; in particolare, si chiede di specificare il sistema di regolazione e quali impianti/emissioni saranno interessati;
3. considerato, inoltre, che l'inserimento dei nuovi impianti di filtrazione comporta una modifica dell'assetto esistente delle sorgenti sonore, per le quali è stata riportata una numerazione che si sovrappone a quella esistente, dovrà essere presentata ad Arpae e Comune di Concordia una planimetria aggiornata delle sorgenti sonore;
4. in fase di esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti (*filtri, UTA, compressori, ecc.*) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
5. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.